



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE 1 – Servizi al Cittadino

Servizio Gare Contratti Provveditorato e URP

30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri, 3

Tel. 0415628211- Fax. N. 0415628219

C.F. e P.IVA. 00368570271

Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it

PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

**DISCIPLINARE DI GARA
PER APPALTO MEDIANTE PROCEDURA
ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ENTE,
DURATA 60 (SESSANTA) MESI CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 06.02.2020.**

**Numero gara 7564503
CIG N. 8062998470**

A. PREMESSE.

Il presente Disciplinare di gara, contiene le norme integrative alla lettera invito relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Mira, con una durata di 60 (sessanta) mesi con decorrenza presunta dal 06.02.2020, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel proseguo, Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 Ottobre 2010, n. 207 (nel proseguo, Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, da tutti i documenti di gara, dalla presente lettera invito e dal Disciplinare di gara.

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in cui "*l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi*" e ai sensi dell'art. 95, comma 12 del medesimo Codice, sulla base dei criteri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli atti di gara, come pure la lettera invito, il presente disciplinare e i modelli ad esso allegati sono visibili sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.mira.ve.it.

Copia integrale di tutti gli atti di gara sono disponibili e scaricabili (anche in formato pdf) al predetto indirizzo internet, alla voce "*Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti*".

Allegato sub B) Disciplinare

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio "Gare Contratti Provveditorato e URP" del Comune di Mira (mail contratti@comune.mira.ve.it; tel. 0415628218/297).

B. OGGETTO, DURATA, AMMONTARE.

Oggetto.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Mira ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs.

Il presente affidamento, per sua natura comprendendo tutta una serie di prestazioni strettamente collegate tra di loro, non è frazionabile in lotti.

Denominazione CPV: 66518100-5 "Servizi di intermediazione assicurativa".

Codice NUTS ITH35.

Durata .

La durata del servizio è di 60 (sessanta) mesi con decorrenza presunta dal 06.02.2020. E' ammessa l'esecuzione anticipata del servizio nelle more di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta appaltatrice una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Subappalto.

E' previsto il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Valore dell'affidamento.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Mira alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza costante, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell'appalto viene quantificato presuntivamente in € 96.980,78. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 5% sulla polizza RC Auto (kasko km, libro matricola, kasko mezzi amministrazione) e del 10% sulle altre polizze e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell'incarico, pari a 60 mesi) e 6 mesi dell'eventuale proroga tecnica.

Trattandosi di servizi di carattere intellettuale, per il presente affidamento:

- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non è stato, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.;
- non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dal d.lgs. n. 56/2017.

Corrispettivo del servizio.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Mira alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.

Poiché, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la gara viene aggiudicata attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per

Allegato sub B) Disciplinare

la polizza RC Auto (kasko km, libro matricola, kasko mezzi amministrazione) e da quella del 10% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell'appalto.

C. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. CHIARIMENTI. COMUNICAZIONI. SUBAPPALTO.

RUP.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anna Sutto.

Chiarimenti.

Gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara fino a otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte – mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo pec comune.mira.ve@pecveneto.it. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente all'indirizzo internet del Comune di Mira.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo “*Chiarimenti*”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC e, solo in casi eccezionali di malfunzionamento, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato comunque espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

D. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo E.

Sono ammessi a partecipare alla procedura del presente affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice.

Allegato sub B) Disciplinare

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare: agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice (fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 comma 7-bis), è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o, ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese di rete). I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento".

ATTENZIONE: Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione dalla gara** del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) che per esso concorrono.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 78/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Allegato sub B) Disciplinare

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel “**Protocollo di legalità**” sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 17.09.2019, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

E. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui alla precedente lettera D. in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico e professionale:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice;
- b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e s.m.i.;
- c. avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- d. che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 7-bis;
- e. che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice;
- f. non trovansi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e non incorrere, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre, per le cooperative sociali:

- l'irregolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;
- il mancato rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, L. 03/04/2001 n. 142 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale.

REQUISITI ATTESTANTI L'IDONEITÀ PROFESSIONALE:

g. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **iscrizione al registro delle imprese** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività corrispondente all'oggetto dell'affidamento. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e s.m.i. all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

h. **Iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209** (con indicazione del numero e della data di iscrizione).

REQUISITI ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

i. Aver intermediato nel triennio 2016 – 2017 - 2018 premi assicurativi a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per un **importo minimo annuo pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito suddetto deve essere rapportato al periodo di attività;

l. Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **della copertura assicurativa inerente la responsabilità civile per danni arrecati da negligenze professionali**, come previsto dagli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2016 e s.m.i. e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005 **per un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)**.

REQUISITI ATTESTANTI LA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

m. ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aver eseguito nel triennio 2016 – 2017 – 2018, con buon esito, a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, **almeno 3 (tre) servizi uguali a quello oggetto del presente appalto**.

Tali servizi dovranno essere elencati con indicazione esatta del periodo, del/dei committenti pubblici per conto dei quali sono stati svolti.

I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnico e professionale e di qualità devono essere posseduti alla data di scadenza del "Termine di presentazione delle offerte" (vedi punto 8 della lettera invito).

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, o aggregazione di imprese di rete o GEIE:

a) il requisito di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete;

b) il requisito di capacità economico-finanziaria e il requisito di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti:

- Aver intermediato nel triennio 2016 – 2017 - 2018 premi assicurativi a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per un **importo minimo annuo pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**: il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria;

- Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **della copertura assicurativa inerente la responsabilità civile per danni arrecati da negligenze professionali**, come previsto dagli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2016 e s.m.i. e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005 **per un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)**: il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aver eseguito nel triennio 2016 – 2017 – 2018, con buon esito, a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, **almeno 3 (tre) servizi uguali a quello oggetto del presente appalto**: in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti; il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Allegato sub B) Disciplinare

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:

a) i requisiti di carattere generale, nonché il requisito di idoneità professionale, devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori dell'appalto;

b) il requisito di capacità economico-finanziario e il requisito di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati, a pena di esclusione, con le modalità previste dall'art. 47 del Codice.

I requisiti di carattere generale e quelli attestanti l'idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico che partecipa alla gara sia in forma singola che in forma associata.

F. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111/20.12.2012 e n. 157/17.02.2016. Pertanto, tutti i **soggetti che intendono partecipare alla procedura di cui al presente disciplinare devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale "AVCP": Servizi ad accesso riservato – AVCPass, seguendo le istruzioni ivi contenute.**

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il CIG della presente procedura: **il sistema rilascia un "PASO" che dovrà essere inserito nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASO" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle Stazioni Appaltanti.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

In caso di eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti agli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti al sistema "AVCPass", contattare il Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it.

G. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Le imprese invitate alla gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente appalto ed interessate a partecipare, dovranno presentare, **entro il termine indicato nella lettera invito**, la propria offerta, redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) formulata con le modalità di seguito indicate.

L'offerta dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, al seguente indirizzo:

**"COMUNE DI MIRA - Ufficio Protocollo
Piazza IX Martiri, n. 3 - 30034 MIRA (VE)"**

e potrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati oppure consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente (all'indirizzo di cui sopra - orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30).

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto **a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Ente**, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio fissato dalla lettera invito.

Allegato sub B) Disciplinare

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti.

H. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

La documentazione richiesta deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, in due distinti plichi, chiusi, sigillati (con ceralacca e/o nastro adesivo) e controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- **“A – Documentazione amministrativa”;**
- **“B - Offerta tecnica”.**

Su ogni plico dovrà, inoltre, essere apposta la **ragione sociale** della ditta concorrente in caso di impresa singola, o in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate le ragioni sociali di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (questa specifica prescrizione non è a pena di esclusione).

I plichi relativi alla “documentazione amministrativa” e alla “offerta tecnica” devono essere contenuti a loro volta in un **unico contenitore**, chiuso, sigillato (con ceralacca e/o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura.

Sul contenitore dovranno essere riportate all'esterno le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della Stazione Appaltante e la dicitura **“GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ENTE, DURATA 60 (SESSANTA) MESI. N. GARA 7564503. CIG N. 8062998470”**.

Il plico contenitore dovrà contenere a sua volta i due plichi **“A – Documentazione Amministrativa”** e **“B – Offerta tecnica”** e dovrà pervenire entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicati al punto 8 della lettera invito.

Nel plico “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- **SCHEDA/ISTANZA DI AMMISSIONE** alla gara, redatta preferibilmente secondo il **Modello allegato n. 1** allegato al presente disciplinare, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente, compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A., e le generalità complete del firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante della ditta). L'istanza potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o del legale rappresentante della ditta mittente ed in tal caso dovrà essere allegata copia autentica della procura.

Detta istanza dovrà, altresì, contenere **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pure redatta preferibilmente secondo il **Modello allegato n. 1** al presente disciplinare, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore del concorrente, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i (art. 38 – comma 3 – D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1) attesta di essere abilitato ad impegnare la ditta;

2) indica i nominativi, il luogo e la data di nascita, la carica e il codice fiscale di:

Allegato sub B) Disciplinare

per le Ditte individuali:

TITOLARE: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per le Società in nome collettivo:

SOCIO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

SOCIO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

SOCIO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per le Società in accomandita semplice:

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per le Società Unipersonali:

SOCIO UNICO : Sig./ra _____
codice fiscale _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____,
via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

Allegato sub B) Disciplinare

per Società con un numero di soci pari o inferiore a quattro

SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per tutti i tipi di Società o Consorzi:

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per tutte le imprese concorrenti

DIRETTORE TECNICO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
DIRETTORE TECNICO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
DIRETTORE TECNICO: Sig./ra _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

Allegato sub B) Disciplinare

N.B. 1: L'art. 85, comma 2-bis, 2 ter e 3, del D.Lgs 159/2011 (c.d. **Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), così come modificato dal D.Lgs. 218/12, amplia la schiera dei soggetti sottoposti a verifica da parte delle Prefetture, al fine del rilascio delle informazioni antimafia. La disposizione prevede, in particolare, che siano sottoposti alla verifica antimafia, oltre ai soggetti sopra elencati:

- i. i soggetti membri effettivi e supplenti del collegio sindacale (o il sindaco) e coloro che svolgono la vigilanza riguardante il d.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C.);
- ii. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- iii. i familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui sopra.

A tal fine è necessario che i soggetti elencati ai precedenti punti i. e ii. rendano, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lett. b), ultima parte, mediante dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge, mentre per i soggetti di cui al punto iii. la dichiarazione può essere rilasciata dai soggetti interessati dalla dichiarazione stessa ai sensi degli artt. 47 e 48 dello stesso d.P.R. n. 445/2000. Vedere Modello allegato n. 1 bis.

3) Attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice) e precisamente:

a) (**art. 80, comma 1**) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Allegato sub B) Disciplinare

N.B. 1: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art.179, settima comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. 2: La suddetta dichiarazione (punto 3, lettera a, ovvero art. 80 comma 1) deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

N.B. 3: L'esclusione e il divieto di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il concorrente deve quindi dichiarare:

- i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di invio della lettera invito;
 - ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 - iii. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii. per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.
- Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

N.B. 4: L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante.

- b) **(art. 80, comma 2)** che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

N.B. 1: La suddetta dichiarazione (punto 3, lettera b, ovvero art. 80 comma 2) deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Allegato sub B) Disciplinare

c) (art. 80, comma 4)

- ☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;

(oppure in alternativa)

- ☐ di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall'impegno sottoscritto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

N.B. 1: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa, dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative:

INPS: sede di _____, matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);

INAIL: sede di _____, matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e che la ditta stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti.

d) (art. 80, comma 5 lettera a): di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate (da parte della Stazione Appaltante con qualunque mezzo adeguato) alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

e) (art. 80, comma 5 lettera b):

- ☐ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- ☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

N.B. 1: ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice, i documenti di cui alle successive lettere a.2, a.3, e a.4, sono previsti, a pena di esclusione, solo se l'ANAC richiede l'avvalimento.

- a.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione

Allegato sub B) Disciplinare

richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

f) (art. 80, comma 5 lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.

N.B. 1: *L'esclusione opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla Stazione Appaltante con mezzi adeguati.*

(art. 80, comma 5 lettera c-bis): di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, o abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

(art. 80, comma 5 lettera c-ter): di non dimostrare significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

N.B. 1: *La Stazione Appaltante motiva su tali circostanze anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.*

(art. 80, comma 5 lettera c-quater): di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

g) (art. 80, comma 5 lettera d): di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile.

N.B. 1: *Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice si ha conflitto d'interesse quando il personale di una Stazione Appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione Appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.*

Allegato sub B) Disciplinare

- h) **(art. 80, comma 5 lettera e):** di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive.
- i) **(art. 80, comma 5 lettera f):** che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- j) **(art. 80, comma 5 lettera f-bis):** che l'impresa non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- k) **(art. 80, comma 5 lettera f-ter):** di non risultare essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
N.B. 1: Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
- l) **(art. 80, comma 5 lettera g):** di non risultare essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- m) **(art. 80, comma 5 lettera h):** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19.03.1990, n. 55.
N.B. 1: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
- n) **(art. 80, comma 5 lettera i):** disciplina sul diritto al lavoro dei disabili:
☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
(oppure in alternativa)
☐ di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68.
- o) **(art. 80, comma 5 lettera l):**
☐ di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice.
(oppure in alternativa)
☐ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
N.B. 1: La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- p) **(art. 80, comma 5 lettera m):** l'insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o di altra qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:
☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure in alternativa)

Allegato sub B) Disciplinare

- ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente;

(oppure in alternativa)

- ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente.

N.B. 1: L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante.

4) Dichiaro di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

5) Dichiaro sulla disciplina dell'emersione progressiva (L. 18.10.2001 n. 383):

- ☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266;

(oppure in alternativa)

- ☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso.

6) Attesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività corrispondente all'oggetto dell'affidamento. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e s.m.i. all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Nel caso in cui la forma giuridica del soggetto partecipante non richieda l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., le attività inerenti la concessione oggetto del presente affidamento devono essere contemplate nello statuto o altro documento costitutivo del soggetto stesso.

Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Attesta l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209.

7) Di essere in possesso dei seguenti requisiti attestanti la capacità economica e finanziaria:

- aver intermediato nel triennio **2016 – 2017 -2018 premi assicurativi a favore di pubbliche amministrazioni**, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per un importo minimo annuo pari a euro **500.000,00 (cinquecentomila/00);**

- possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della copertura assicurativa inerente la responsabilità civile per danni arrecati da negligenze professionali,

Allegato sub B) Disciplinare

come previsto dagli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2016 e s.m.i. e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005 **per un massimale non inferiore euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).**

8) Di essere in possesso del seguente requisito attestante la **capacità tecnica e professionale:**

- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **aver eseguito nel triennio 2016 – 2017 – 2018, con buon esito, a favore di pubbliche amministrazioni**, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 **almeno 3 (tre) servizi uguali a quello oggetto del presente appalto;**

Tali servizi dovranno essere elencati con indicazione esatta del servizio stesso, del periodo, del/dei committenti pubblici per conto dei quali sono stati svolti.

9) Attesta che **non sussiste identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici, con altre ditte concorrenti alla gara.**

10) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:

☐ dichiara la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre (in tale ipotesi ognuno di questi ultimi dovrà presentare la dichiarazione di cui al **Modello allegato n. 1**) (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del la concessione non potranno essere diversi da quelli indicati)

(oppure in alternativa)

☐ dichiara che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente il servizio con propria organizzazione di impresa.

11) Dichiara di **aver esaminato tutti gli elaborati** (Capitolato Speciale d'Appalto, schema di contratto), e di avere quindi tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio.

12) Dichiara di **aver preso conoscenza e di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, nel disciplinare di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di Contratto.

13) Dichiara di **accettare l'eventuale affidamento sotto riserve di legge** nelle more della stipulazione del contratto.

14) Dichiara di **applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in concessione, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette.

15) Dichiara di **aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. e di aver redatto il proprio “Documento di valutazione dei rischi”** che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto, in originale o in copia conforme all'originale, all'Amministrazione Appaltante ai fini della stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio.

16) Dichiara il **numero di dipendenti in organico al 31.12.2018** nonché il **contratto collettivo applicato.**

17) Dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, a **stipulare apposita polizza assicurativa** rispondente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 11), valida per tutta la durata dell'appalto e di presentarla in sede di sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, di trasmetterla all'Amministrazione Appaltante prima dell'inizio del servizio. I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi sia nei confronti dell'Amministrazione Appaltante.

Allegato sub B) Disciplinare

18) Dichiarare di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a **rispettare gli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136** "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i., con particolare riferimento alla "*Tracciabilità dei flussi finanziari*".

19) Di **impegnarsi a rispettare e a far rispettare** per quanto compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il "*Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira*" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30.12.2013.

20) Di essere a conoscenza che la **violazione degli obblighi di cui ai citati D.P.R. n. 62/2013** (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165/2001) e **del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira"** può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

22) - Di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole della lettera invito e del disciplinare di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al "**Protocollo di legalità**" sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 17.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile sul sito del Comune), cui il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2019;

- Di essere a conoscenza della risoluzione del contratto nel caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

- Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

- Di essere a conoscenza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis C.P.

23) Di aver preso **esatta cognizione della natura dell'appalto** e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

24) Di avere nel complesso **preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali**, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica.

25) Di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli **obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro**, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.

26) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e su richiesta della Stazione Appaltante, **a svolgere il servizio oggetto della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto** anche nelle more della formale stipula del contratto.

27) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di **trattamento dei dati**, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegato sub B) Disciplinare

28) Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del Codice, dichiara:
☐ **di acconsentire** ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse,

(oppure in alternativa)

☐ **di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso** da parte di altri concorrenti per le parti di informazioni che costituiscono – secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (***nella allegata dichiarazione dovranno essere indicate anche le parti sottratte all'accesso***) - segreti tecnici o commerciali.

29) Ai sensi dell'art. 76 del Codice indica il **domicilio eletto per le comunicazioni**, il numero di fax che si autorizza all'eventuale utilizzo come mezzo di trasmissione delle comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e l'**indirizzo di posta elettronica certificata**, mediante i quali inviare eventuali comunicazioni o quant'altro da parte della Stazione Appaltante (in caso di Raggruppamenti Temporanei le comunicazioni verranno inviate al mandatario).

Il dichiarante, **nel caso in cui siano previste più opzioni alternative** nella dichiarazione di cui al **Modello allegato n. 1, dovrà indicare chiaramente l'opzione scelta** (ad esempio apponendo una crocetta o altro segno sulla opzione scelta o sbarrando l'opzione che non riguarda; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello allegato n. 1, la sola opzione che riguarda il concorrente).

A pena di esclusione, la scheda/istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta (redatta/compilata e firmata):

- a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;
- b) in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata aggregata o consorziata che partecipa alla gara;
- c) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori dell'appalto;
- d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si ricorda che tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La scheda/istanza di ammissione con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore; nel qual caso va allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o in copia conforme.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE**: ulteriori dichiarazioni **a pena di esclusione (Modello allegato n. 2)**:

- a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio costituito prima della gara o da un GEIE vanno rese, **a pena di esclusione**, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
 - per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso

Allegato sub B) Disciplinare

Decreto, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13 del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

- per il consorzio ordinario o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE.

In entrambe le predette ipotesi si dovrà dichiarare, inoltre:

- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara d'appalto medesima in altra forma, neppure individuale;

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi 19 dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso Decreto, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, comma 13 del Codice;

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del Codice;

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

- la dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Così come stabilito dall'art. 83, comma 9 del Codice, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:

- dichiarazione (Modello allegato n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliato (ditta concorrente)**, sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

a) quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice;

b) le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto tra l'ausiliaria e l'ausiliato in virtù del quale la prima si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero, in caso di avvalimento di un soggetto

Allegato sub B) Disciplinare

appartenente al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara);

- dichiarazione (Modello allegato n. 4) resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto ausiliato e del committente a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dello stesso committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara.

I requisiti di carattere generale e quelli attestanti l'idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico che partecipa alla gara sia in forma singola che in forma associata e non possono formare oggetto di avvalimento.

- **SUBAPPALTO:** nel caso di subappalto, **Modello allegato n. 5** debitamente compilato.
- **GARANZIA PROVVISORIA:** l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 1.939,62** (millenovecentotrentanove/62) corrispondente al 2% del prezzo base indicato nella lettera invito. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A scelta del concorrente può essere costituita:

a) mediante versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs 231/21.11.2007) o bonifico bancario o assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Mira "Unicredit S.p.a." – conto IBAN IT19U0200836182000103783944, effettuabile presso qualunque agenzia di tale istituto bancario, specificando nella causale **"GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ENTE, DURATA 60 (SESSANTA) MESI. N. GARA 7564503. CIG N. 8062998470"**.

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento;

(oppure in alternativa)

b) mediante fideiussione che – a scelta dell'offerente – può essere bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al T.U. Bancario approvato con D.Lgs. 385/93) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i.) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 35/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate a Comune di Mira ed avere la seguente causale: **"CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ENTE, DURATA 60 (SESSANTA) MESI. N. GARA 7564503. CIG N. 8062998470"**.

A pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, l'offerta deve essere **corredata da una dichiarazione in originale con cui il fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale documento non deve essere prodotto nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione di cui alla precedente lettera b).

Allegato sub B) Disciplinare

L'art. 93 comma 8 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9.

La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario di cui al precedente punto b), dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- avere efficacia per almeno 180 gg. dalla *"data di presentazione dell'offerta"*; *
- l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (*non per microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*).

* Si precisa che per *"Data di presentazione offerta"* deve intendersi la *"data di scadenza del termine di presentazione delle offerte"* stabilito per la specifica gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 14/05/2001, n. 2645 – Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/2001, n. 6211).

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Al concorrente aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Consiglio di Stato, sez. V, 20/09/2001, n. 4967).

Si precisa inoltre che **a pena di esclusione:**

a) in caso RTI, GEIE o Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere presentata dall'impresa capogruppo o dal consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

b) in caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutte le imprese raggruppande o consorziande e da queste sottoscritta. Non saranno pertanto sufficienti le firme e/o i timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia;

c) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'**importo della garanzia**, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui al ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio

Allegato sub B) Disciplinare

di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/ o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;*
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/ o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;*
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete..*

Garanzia provvisoria in formato digitale. La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs 82/05 e s.m.i. Tali modalità sono: 1) o la diretta produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo, con firme digitali del contraente e del garante; 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

- **DOCUMENTO "PASSOE" RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (vedasi precedente paragrafo "F. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione" del presente disciplinare).
Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione; tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta, da parte della Stazione Appaltante, di registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.
- **Nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore**: originale o copia conforme all'originale ai sensi di legge della **Procura Institoria** o della **Procura Speciale**. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della succitata documentazione può essere prodotto originale, copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Allegato sub B) Disciplinare

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: ai sensi dell'art. 85 del Codice "Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea".

L'operatore economico, **in alternativa e in sostituzione alla produzione** della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo il **Modello allegato n. 1**, può dunque produrre: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16).

Ai sensi del comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2018, il DGUE dovrà, per la partecipazione, essere fornito in formato elettronico su supporto informatico quale documentazione amministrativa nella busta "**A - Documentazione Amministrativa**".

Per produrre un DGUE occorre utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e reperibile in formato editabile al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

ATTENZIONE. Qualora l'operatore economico produca il DGUE, dovrà altresì produrre le ulteriori dichiarazioni sostitutive (ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000) integrative al DGUE nello stesso non presenti ma richieste dal disciplinare di gara.

Si rinvia al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (G.U. n. 174 del 27.07.2016) ed al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2018.

Nel plico "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta - a pena di esclusione dalla gara – la seguente documentazione:

offerta tecnica, debitamente sottoscritta, redatta secondo le indicazioni previste all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensiva della copia dimostrativa del software (se nell'offerta tecnica non è stata data indicazione delle modalità di accesso tramite password temporanea).

A pena di esclusione, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di R.T.I./consorzio già costituito, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di R.T.I./consorzio da costituirsi. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

Oltre all'offerta tecnica nella busta non devono essere inseriti altri documenti, eccetto il documento d'identità del sottoscrittore.

Saranno escluse le offerte parziali, le offerte condizionate o difformi da quanto indicato nei documenti di gara.

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni ed informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, per ridurre al minimo inesattezze e/o omissioni, si raccomanda vivamente di usare i modelli di istanza ed offerta allegati al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

I. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in cui *"l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"* e ai sensi dell'art. 95, comma 12 del medesimo Codice, sulla base dei criteri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto nell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio finale si procederà mediante pubblico sorteggio.

La Stazione Appaltante potrà decidere di non precedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il punteggio massimo complessivo di 100 punti è così suddiviso:

Offerta tecnica = punti 100.

L. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

Le varie fasi procedurali verranno svolte sulla base di quanto previsto dal vigente Codice:

- dal Responsabile Unico del procedimento;
- da una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per la valutazione delle offerte tecniche.

Delle operazioni di gara saranno redatti appositi verbali.

Le sedute di gara per l'apertura delle offerte sono aperte al pubblico. Le persone che intervengono alle sedute pubbliche di gara potranno rendere dichiarazioni e/o precisazioni da inserire, su richiesta, nel verbale di gara, solamente se muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (e quindi legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Il giorno fissato al *punto 8* della lettera invito, in **seduta pubblica**, il RUP procederà a:

- a) verificare l'integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine di cui al *punto 8* della lettera invito, l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura e, quindi, ad aprirli accertando l'integrità e l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura dei plichi **"A – Documentazione"** e **"B - Offerta tecnica"**;
- b) aprire i plichi **"A – Documentazione"** ed esaminarne i relativi documenti; al termine di tale verifica dichiarare l'ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione sia risultata regolare;
- c) prevedere la regolarizzazione per i concorrenti per i quali è stata riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità nella documentazione presentata rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, ma che non rappresentano cause tassative di esclusione;
- d) una volta intervenute tutte le eventuali, dovute regolarizzazioni, dichiarare i concorrenti ammessi e i concorrenti esclusi.

Successivamente la Commissione giudicatrice, in **seduta pubblica**, procede ad aprire i plichi **"B - Offerta tecnica"** dei concorrenti ammessi per la formale verifica del loro contenuto.

La Commissione giudicatrice, **in una o più sedute riservate**, procederà all'esame e alla valutazione dell' **"offerta tecnica"** e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Allegato sub B) Disciplinare

In **seduta pubblica**, la cui data, ora e luogo saranno resi noti, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Mira, nel relativo fascicolo documentale posto nella sezione *"Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti"*, la Commissione giudicatrice procederà:

- a dare lettura dei punteggi attribuiti, in seduta riservata, alle singole offerte tecniche per i concorrenti ammessi alla gara ;
- alla redazione della graduatoria finale delle offerte con individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La seduta di gara potrà, comunque, essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo.

Offerte anormalmente basse.

La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione con determinazione dirigenziale non equivale, per la Stazione Appaltante, ad accettazione dell'offerta, mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti del soggetto aggiudicatario.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di regolarità contributiva.

La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di Procedura Penale o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ***decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);***
- ***denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;***
- ***segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;***
- ***escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.***

M. ALTRE INFORMAZIONI.

a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, sono predisposti al fine di semplificare la redazione delle dichiarazioni richieste dalla lettera invito e/o dal presente disciplinare; tuttavia il mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione. Nel caso emergessero incongruenze tra quanto in essi riportato e quanto stabilito nella lettera invito e/o disciplinare, farà fede quanto riportato nella lettera invito e nel disciplinare di gara.

b) La partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto, della lettera invito, del presente Disciplinare di gara e di tutti i documenti ad esso afferenti;

Allegato sub B) Disciplinare

- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata o, eventualmente, il fax (indicati nella scheda/istanza di ammissione del paragrafo "H. Modalità di presentazione delle offerte") e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con i soggetti concorrenti;
- d) In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi (anche non già formalmente costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla ditta designata quale mandataria/capogruppo;
- e) Eventuali avvisi e/o quesiti di interesse generale relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito www.comune.mira.ve.it;
- f) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 – comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento;
- g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 48, comma 17 del Codice;
- h) La Stazione Appaltante, altresì, si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida;
- i) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte;
- j) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole della lettera invito, del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto o dello Schema di contratto predisposti dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto;
- k) Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
- l) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e quelle della lettera invito e del presente disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nella lettera invito e nel disciplinare di gara;
- m) L'aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, nonché apposita polizza assicurativa, rispondenti a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, valide per tutta la durata dell'appalto e di presentarle in sede di sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, di trasmetterle all'Ente appaltante prima dell'inizio del servizio. Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- n) L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, anche nelle more della formale stipula del contratto che potrà, eventualmente, avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8 del Codice;
- o) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- p) La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, ai soggetti e nei termini previsti dal medesimo articolo;
- q) E' esclusa la competenza arbitrale;
- r) I verbali di gara non terranno luogo di formale contratto;
- s) Il contratto sarà stipulato nelle modalità previste dalla determinazione a contrarre e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, sono a carico dell'aggiudicatario. Il Capitolato Speciale d'Appalto è materialmente allegato al contratto.
- t) Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti necessari per addivenire alla stipula del contratto, comprese le garanzie e le coperture assicurative previste; ove nel termine indicato il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduto – a tutti gli effetti di legge e di regolamento – il soggetto stesso dall'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni;
- u) I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento;
- v) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Anna Sutto;
- z) Le risultanze della gara saranno pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mira oltre che nel sito internet all'indirizzo www.comune.mira.ve.it e nell'apposita sezione del sito del "Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" per la pubblicazione bandi. A tale proposito si ricorda che l'art. 53, comma

Allegato sub B) Disciplinare

2 del Codice, differisce il diritto di accesso “in relazione alle offerte” fino all’aggiudicazione. Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice;

x) Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio “*Gare Contratti Provveditorato e URP*” del Comune di Mira (mail contratti@comune.mira.ve.it; tel. 0415628218/297).

N. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY).

Ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101/10.08.18, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Titolare del trattamento è il Comune di Mira.

***Il Responsabile Unico del Procedimento
il Dirigente del Settore 1
dott.ssa Anna Sutto***